



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO**(scuola infanzia-primaria-secondaria di 1° grado per i comuni di ASOLO – CASTELCUCCO – MONFUMO)
Via Forestuzzo, 65 - 31011 ASOLO (Treviso) Cod. Fiscale 83005890260 -
- Codice Meccanografico TVIC83000G☎ n. 0423/952700 📠 n. 0423/952102 E-mail: tvic83000g@istruzione.it -- Sito Web: www.icasolo.edu.it**A tutti i docenti
dell'I.C. di Asolo****OGGETTO: autorizzazione all'esercizio della libera professione.**

Con la presente si ricorda a tutti i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica che l'art. 508, comma 10, del D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, vieta al personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il comma 15 dello stesso articolo consente viceversa al personale docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Tali disposizioni sono state confermate nell'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, che disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di autorizzazione per l'esercizio della libera professione va presentata al Dirigente Scolastico prima dell'inizio dell'attività. A questo proposito la Suprema Corte di Cassazione nella recente Sentenza n. 11811 del 23 gennaio 2020 "ha escluso che possa essere concessa un'autorizzazione successiva con efficacia sanante [e dunque 'ora per allora'], stante la specificità del rapporto di pubblico impiego rispetto a situazioni diverse dell'attività amministrativa" e che "l'autorizzazione postuma risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

Distinti saluti.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita De Bortoli